

DETERMINAZIONE N. 02 del 2 marzo 2022

OGGETTO: Fornitura energia elettrica e servizi afferenti – Affidamento a A2A Energia S.p.A. in adesione alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 19", lotto 12 Abruzzo e Molise – CIG derivato : Z013571F7D

IL DIRETTORE TERRITORIALE n.q di Responsabile ad interim

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23.03.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 27 gennaio 2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa

nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 107 del 26 marzo 2018 del Direttore della Direzione Risorse Umane e Affari Generali con la quale il Dott. Michele Montanari viene immesso, a decorrere dal 1^a aprile 2018, nei ruoli della dirigenza di seconda fascia dell'ACI ed assegnato per il servizio presso la Direzione Territoriale ACI di L'Aquila ed il successivo provvedimento di rinnovo dell'incarico a firma del Segretario Generale dell'Ente in data 12 marzo 2021, prot. 967/21;

VISTO, da ultimo, il provvedimento prot. n. 4735/21 del 17/12/2021 con il quale il Segretario Generale dell'Ente ha conferito al sottoscritto Dott. Michele Montanari l'incarico di Responsabile ad interim dell'Unità Territoriale ACI di Teramo per il periodo dal 1^a gennaio 2022 a tutto il 30 giugno 2022;

VISTA la determinazione n. 3811 del 16 dicembre 2021 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili degli Uffici Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e modificato dal D.Lgs n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, e dalla L. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828,1829,1830 del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e, da ultimo, del Regolamento delegato del 10 novembre 2021 riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2022, la soglia in 215.000,00, IVA esclusa, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO, in particolare, il comma 6, ultimo inciso, del sopra richiamato art. 36 il quale prevede che, per le procedure di affidamento sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in via elettronica e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, metta a disposizione delle stesse stazioni il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sul quale procedere a acquisti con ordine diretto (ODA), Richiesta di Offerta (OdA) ovvero Trattativa Diretta;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1 gennaio 2019, è stata elevata da euro 1000,00 ad euro 5000,00 la soglia a partire dalla quale è fatto obbligo alle amministrazioni statali centrali e periferiche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al D.L. n. 32/2017 convertito con L. n. 55/2017, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip

SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che il vigente contratto per la fornitura di energia elettrica presso la sede della Unità Territoriale di Teramo giungerà a naturale scadenza nel mese di marzo 2022 e che si rende pertanto necessario provvedere ad avviare le procedure di adesione alle nuove convenzioni CONSIP;

PRESO ATTO che a seguito della conclusione delle procedure CONSIP risulta attiva, a far data dal

1[^] marzo 2022 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 19" il cui Lotto 12, relativo alle Regioni Abruzzo e Molise è stato aggiudicato alla Soc. A2A Energia S.p.A.;

CONSIDERATO che la Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile, con eventuale opzione per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (c.d. "Opzione verde"), e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto a costi e condizioni di estrema trasparenza;

DATO ATTO che sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo biennio, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 19", tenendo anche conto dell'alea connessa all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, si prevede una spesa annua presunta pari ad € 9.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla Convenzione Consip è da ritenersi coerente con le disposizioni in materia di controllo della spesa pubblica e nell'ambito degli interventi volti a garantire una gestione economica ed efficiente tenendosi anche conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012;

RITENUTO, conseguentemente, di aderire alla più volte citata Convenzione Consip esercitando, in coerenza con gli indirizzi dell'Ente in materia di energy management e di sostenibilità ambientale, l'opzione a prezzo fisso da fonte rinnovabile affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla Soc. A2A ENERGIA SpA ai prezzi ed alle condizioni tutte recate dalla convenzione medesima e per il periodo di mesi 18 decorrenti, presumibilmente, dal 1[^] giugno 2022, quale terzo mese successivo dall'ordine di fornitura ai sensi del capitolato CONSIP, non essendo stato possibile ottenere dall'Azienda, interpellata in merito, un'anticipazione al 1[^] aprile 2022 al fine di evitare di ricadere nel regime di salvaguardia;

VISTO l'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e le istruzioni operative dell'ANAC in base alle quali sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie contrattuali relative all'adesione ad accordi quadro o convenzioni;

DATO ATTO che per il contratto in oggetto è stato acquisito il CIG derivato **Z013571F7D**

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con la presente determinazione a contrarre è garantire la continuità della fornitura di energia elettrica presso la sede dell'Unità Territoriale ACI di Teramo e, con essa, assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio;

Tutto quanto precede da valere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- Di aderire alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" – Lotto 12 Regioni Abruzzo e Molise – a prezzo fisso, 18 mesi con opzione verde, aggiudicata alla Soc. A2A ENERGIA, per il periodo dal 01.06.2022 (data presumibile di inizio dell'erogazione come da capitolato tecnico Consip) a tutto il 30.11.2023;
- di dare atto che, sulla base dei consumi storici e nei limiti del vigente budget di struttura assegnato, si presume una spesa annuale pari ad € 9.000,00 per un totale di € 13.500,00 per i 18 mesi della durata contrattuale, dando atto che la stessa sarà contabilizzata sul conto di costo 410723003 – CRD 4881 – CDR 488 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio 2022 per la somma di € 5.250,00 al netto dell'IVA e sull'esercizio finanziario 2023 per la somma di € 8.250 al netto dell'IVA;
- di dare atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato

il CIG derivato Z013571F7D

Firmato Il Direttore Territoriale
Dott. Michele Montanari